AUMENTO DEL FONDO STANZIATO NEL BILANCIO DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, PER IL CONCORSO DELLO STATO NELLA CONCESSIONE DEI MUTUI, IN DIPENDENZA DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 18 AGOSTO 1902, N. 356

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La somma inscritta per la durata di anni 35 nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356, e da erogarsi agli effetti degli articoli 5 e 6 della citata legge sara' aumentata di lire seimila all'anno. Le eventuali eccedenze sulla predetta somma saranno vincolate fino all'estinzione totale dei crediti degli Enti ed Istituti sovventori per il capitale ed accessori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu. A. Majorana.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 27 aprile 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Aumento del fondo stanziato nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per il concorso dello Stato nella concessione dei mutui, in dipendenza dell'art. 9 della legge 18 agosto 1902, n. 356
Estremi	Legge 28 marzo 1907, n. 133

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-del-fondo-stanziato-nel-bilancio-del-ministero-di-agricoltura/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it